

Nº 43/08



REPUBBLICA ITALIANA

In NOME del POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE di BOLOGNA

Sezione Quarta Civile e Fallimentare

N. 68 SENT.
Anno 2008

N. 9580 Cron.
N. 1801 E. Rep.

Il Collegio riunito in Camera di Consiglio con

Dott. Giuseppe	COLONNA	Presidente
Dott. Pasquale	LICCARDO	Giudice
Dott. Fabio	FLORINI	Giudice Rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA **IL CASO.it**

Nella procedura per dichiarazione di fallimento – di cui al
ricorso sub n. 113/2008 Reg. Ist. Fall. – promossa da :

“P [redacted] s.p.a.”

nei confronti di

“C [redacted] s.r.l.” – con sede legale a Bologna, in via [redacted]

[redacted] n. [redacted] – nella persona degli Amm.ri Giud.li della misura di

prevenzione ex art.2/bis Lg.575/1965, emessa in data 19/6/2007
dal Tribunale di Reggio Calabria ; ()

Letti il ricorso e gli atti allegati, esaminate le difese e la
documentazione prodotta, nonché i verbali della fase istruttoria –
udita la relazione del G.D.; **IL CASO.it**

Premesso che – a fronte del contraddittorio instaurato fra
le parti, con la notifica a mezzo posta perfezionatasi presso la sua
documentata sede legale – è emersa la mancata soddisfazione, da
parte della società odierna intimata, di una somma pari a circa
Eu.*17mila* portata dal precetto notificato sulla base di un D.I.
ormai irrevocabile, emesso il 4/5/2007 dal Tribunale di Milano;
a tale importo direttamente dovute – ai fini della verifica
riguardo la complessiva situazione della società debitrice, per il
riscontro sulla dedotta insolvenza – la ricorrente “affianca” poi
la somma di Eu.*586.861* che la stessa “C████ s.r.l.” ha
appostato nell’ultimo bilancio depositato, per l’esercizio 2006,
sotto la voce “*debiti esigibili entro l’esercizio successivo*”: ciò
senza che ne risulti l’avvenuto pagamento – donde anche la

logica presunzione che sia oggi ben superata la soglia assoluta di cui all'art.15 co.ult. L.F., pari ad Eu.*30mila* come "debiti scaduti" - mentre la visura camerale la registra ormai come "inattiva" quanto all'esercizio d'impresa. **IL CASO.it**

CHE non vi sono state contestazioni da parte degli organi "tipici" della società interessata - per i cui legali rappresentanti nessuno è comparso davanti al G.D. - sicchè i relativi requisiti dimensionali sono da considerare senz'altro superiori alla soglia di "esenzione", rispetto al Fallimento: a tale scopo, da un lato opera la "regola di giudizio" stabilita dal vigente art.1 co.II L.F., che il Legislatore - nella più recente novella - ha voluto introdurre quale criterio normativo di coordinamento fra il meccanismo probatorio "sostanziale" e l'assetto degli interessi rappresentati dai soggetti coinvolti nella verifica dell'eventuale "esonero" dalle procedure concorsuali, in quanto "piccola impresa"; d'altro canto, già dai dati contabili sottoposti al Collegio - espressamente richiamati nell'odierno ricorso - risulta l'estraneità della società dissestata rispetto ai vigenti parametri quantitativi, entro cui la medesima non può rientrare.



A handwritten signature in black ink, located on the right side of the page.

Rilevato come, viceversa, siano intervenuti nella presente fase gli Amministratori Giudiziali della misura di Prevenzione in corso, che ai sensi dell'art.2/bis Lg.575/1965 – sulla base del decreto emesso dalla competente Sezione del Tribunale di Reggio Calabria, prodotto in copia davanti al G.D. – ha appunto, fra l'altro, sequestrato <<... Quote sociali e patrimonio aziendale della "C████████ s.r.l." ... ivi comprese le posizioni contrattuali nei rapporti di leasing, riguardanti le seguenti autovetture: Volkswagen Tuareg... "██████████" ... intestata a "L████████ s.p.a."; KIA "██████████" intestata a "C████████ L████████ s.p.a."...>>: così costituendosi, essi hanno evidenziato – attraverso il richiamo alla gerarchia dei poteri di disponibilità sul patrimonio della suddetta società, derivante dalla pendenza della speciale "misura antimafia" – le ragioni di "opportunità" che scongiurerebbero, nel nostro caso, la pronuncia del Fallimento; tuttavia, questo Collegio non può aderire ad un'impostazione del genere, tenuto conto che le due procedure, di prevenzione e fallimentare, restano autonome nei presupposti e nelle finalità – pur dovendo essere "coordinate", anche a fronte del sequestro

IL CASO.it



delle quote societarie appartenenti al loro singolo intestatario (v. Cass.Civ.10095/2007) – senza una pregiudiziale incompatibilità fra i rispettivi meccanismi, almeno fino all'eventuale confisca di tutti quei beni in via definitiva (cfr. Cass.Pen.2/5/2006 n.18955, Cass.Pen.16/5/2003 n.24160, Trib.Palermo 7/2/2000-Cammarata su "Dir. Fall."2001,II,p.1066, Trib.Catania 14/7/1998-Soc.IRA su "Giur.Comm."2000,II,p.47, Cass.Pen.3/4/1998 - Commisso, ecc.), tanto che <<l'Amm.re Giud.le dei beni nominato per l'applicazione delle misure di prevenzione... non è legittimato a proporre opposizione al fallimento della società proprietaria dei beni sequestrati>> (così Trib.Roma 30/12/1997, su "Dir.Fall." 1998,II,p.412).

IL CASO.it

CHE nel quadro così delineato – a fronte dell'insistenza nella domanda, da parte dell'odierna ricorrente – la relativa crisi appare grave ed ormai presumibilmente irreversibile, una volta considerata sia la cessazione dell'attività d'impresa, sia l'inutilità del tentativo di pignoramento esperito presso la sede legale, in data 20/2/2008; la disciplina qui applicabile risulta quella derivante dalla più recente riforma – dettata dal D.Lgs.169/2007

ed entrata in vigore lo scorso 1/1/2008 – sicchè, una volta esclusa qualsiasi esenzione “oggettiva” dal fallimento, non resta che darsi atto della parallela insolvenza: ciò in mancanza di ogni prospettiva di sufficiente reintegra del patrimonio – ai fini di un “regolare” adempimento delle obbligazioni sociali – sia da parte dei soci, sia per l’intervento di eventuali finanziatori esterni .

IL CASO.it

Ritenuto che, alla stregua delle premesse, trattandosi di una società di capitali avente natura commerciale e non rientrante fra quelle sottratte alle procedure concorsuali – che abbiamo visto non essere escluse nemmeno dal preventivo sequestro, già disposto dal Tribunale reggino – le indicate circostanze implicano senz’altro l’apertura del fallimento: ne seguono tutti i provvedimenti di legge, come precisati in dispositivo .

P. Q. M.

Il Tribunale di Bologna – visti ed applicati gli artt.1, 5, 6, 9, 16, 17, 28 co.II, e 146 R.D.267/1942 – così dispone :

1) DICHIARA il Fallimento della “C [REDACTED] s.r.l.” – con sede legale a Bologna, in via [REDACTED] n. [REDACTED] – avente

per oggetto sociale, fra l'altro <<L'esecuzione di opere edili di qualsiasi natura ed entità, per conto proprio o per conto terzi, ed in particolare di edifici civili, industriali, monumentali, completi di impianti ed attrezzature connesse ed accessorie; La realizzazione di opere speciali, in cemento armato e prefabbricato; l'assunzione in appalto di lavori idraulici e termoidraulici, edilizia...strade, l'esecuzione di opere di segnaletica e sicurezza stradale. L'acquisto, vendita, permuta, locazione, di terreni, fabbricati, e di qualsiasi altro bene...La
pittura di edifici;...l'esecuzione di scavi e movimento terra,...
IL CASO.it
la produzione di manufatti in cemento precompresso, asfalti e calcestruzzi, nonché di materiali inerti...Il commercio all'ingrosso ed al dettaglio di articoli per impianti idro/termo sanitari, ferramenta, colori e vernici,...legnami, rottami...carta, cartoni,...altri articoli per imballaggio. Essa potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari...necessarie od utili per conseguire l'oggetto sociale,...assumere...partecipazioni in altre società, aventi oggetto analogo, connesso od affine al proprio;...E'

*esclusa ogni attività per l'esercizio della quale siano richiesti...
specifici requisiti, non posseduti dalla società stessa>>.*

2) Nomina Giudice Delegato il dott. Fabio FLORINI –
e Curatore il dott. F. [REDACTED] S. [REDACTED] M. [REDACTED], con studio a
Bologna, in via [REDACTED] n. [REDACTED]

3) Dispone la redazione del relativo inventario entro il più
breve tempo possibile, ai sensi dell'art.87 L.F. "novellato".

4) Ordina all'Amministratore della società di depositare –
entro tre giorni – i bilanci, nonché quelle scritture contabili e
fiscali obbligatorie già non allegate in atti, unitamente all'elenco
dei creditori dell'impresa .

IL CASO.it

5) Stabilisce la data del 16 ottobre 2008, ad ore 15 – per
l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo, da
tenersi avanti al suddetto Giudice Delegato .

6) Assegna ai creditori – ed ai terzi che vantino diritti reali
mobiliari su cose in possesso del fallito – il termine perentorio di
30 giorni prima dell'adunanza di cui al numero precedente, per la
presentazione in Cancelleria delle loro domande d'insinuazione .

7) Ordina che vengano prenotate a debito, ai sensi dell'art.

146 D.P.R.115/2002, le spese relative alla registrazione, notifica, affissione e pubblicazione della presente sentenza .

8) La presente sentenza opera ai sensi dell'art.15 co.ult. L.F., dovendo la Cancelleria eseguire senza indugio - e comunque entro il giorno successivo alla relativa pubblicazione mediante deposito - le notifiche e le annotazioni rispettivamente stabilite dal "nuovo" art.17 L.F., nonché provvedere alla sua immediata trasmissione (anche in via telematica) "per estratto" al competente Ufficio del Registro delle Imprese, incaricato della relativa iscrizione urgente, ai fini della decorrenza degli effetti del fallimento nei riguardi dei terzi . **IL CASO.it**

Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Sezione Fallimentare del Tribunale, il giorno 22 maggio 2008.

Il Presidente

Il Giudice Relatore

[Handwritten signature]

IL CASO.it
Dr.ssa Lucia Grosso,

Visto - Depositata in Cancelleria il

27/05/08 6.9,55

Il Cancelliere

Dr.ssa Lucia Grosso,

COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

Bologna, il 27 MAG 2008

IL CANCELLIERE
Gott. L. GROSSO



381/00138